

Nuovi requisiti per l'esclusione dei dividendi, dal 2026

Le modifiche al regime dei dividendi introdotte con la Legge di bilancio 2026 rendono l'esclusione dal reddito (95% per i soggetti IRES, 60/50,28/41,86% per le società di persone) subordinata al possesso di partecipazioni "significative", definite da una soglia minima del 5% del capitale o, in alternativa, da un valore fiscale almeno pari a 500mila euro. Contestualmente viene riallineato il regime PEX sulle plusvalenze, per evitare che la medesima partecipazione generi un trattamento divergente tra utili e capital gain.

- 1. Nuovi requisiti per l'esclusione dei dividendi
- 2. Coordinamento con participation exemption
- 3. Soggetti interessati e norme TUIR coinvolte
- 4. Impatto sui soggetti non residenti
- 5. Persone fisiche non imprenditori
- 6. Sintesi del nuovo regime dei dividendi e delle plusvalenze a partire dal 2026
- 7. Nuove soglie e decorrenza
-

1 Nuovi requisiti per l'esclusione dei dividendi

Dal 2026 l'esclusione dal reddito del 95% dei dividendi per le società di capitali e gli enti commerciali, nonché delle percentuali ridotte per le società di persone (60%, 50,28%, 41,86% a seconda dei casi), spetta solo se:

- la **partecipazione è almeno pari al 5% del capitale** della società che distribuisce gli utili
- oppure se il **suo valore fiscale è almeno di 500.000 euro**.

Rispetto alla versione originaria del Ddl, che richiamava il requisito unico del 10% mutuato dalla direttiva madre-figlia, il testo approvato attenua la stretta, introducendo una soglia più bassa e un criterio alternativo di valore, così da limitare i casi di tassazione integrale ai soli investimenti veramente "minori".

Dividendi 2026: nuova soglia per l'esclusione

Esenzione 95% solo oltre il 5% o 500.000 €



A chi si applica

Società di capitali ed enti commerciali

Società di persone: percentuali ridotte (60%, 50,28%, 41,86%)

Nuove condizioni



Partecipazione almeno pari al **5%** del capitale della società che distribuisce



Oppure **valore fiscale della partecipazione almeno 500.000 €**

Cosa cambia rispetto al Ddl



Requisito unico 10% (direttiva madre-figlia)



Soglia 5% + criterio alternativo di valore

La stretta viene attenuata: tassazione integrale solo per investimenti davvero minori

Valido per dividendi dal 1° gennaio 2026

2 Coordinamento con participation exemption

Anche il regime di esenzione delle plusvalenze PEX viene allineato: per le partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026, l'esenzione si applica solo se, oltre ai requisiti storici dell'[art. 87](#) TUIR, è rispettata la nuova soglia minima (5% del capitale o 500mila euro di valore fiscale). L'intervento mira a ristabilire coerenza tra dividendi e plusvalenze, superando il modello "pieno" di esenzione incondizionata introdotto dal [D.Lgs. n. 344/2003](#) e riducendo gli spazi di pianificazione basata su partecipazioni frazionate o di importo modesto.

3 Soggetti interessati e norme TUIR coinvolte

Le modifiche impattano, in primo luogo, sugli artt. [59](#) e [89](#) del TUIR: ne risultano interessati le società di persone commerciali e le persone fisiche che percepiscono dividendi in regime d'impresa ([art. 59](#)), oltre alle società di capitali e agli enti commerciali soggetti IRES ([art. 89](#)). Per gli enti non commerciali il quadro resta sostanzialmente invariato, stante il riferimento all'[art. 4, comma 1](#), lett. q), D.Lgs. n. 344/2003 e la specialità del regime che esclude il 50% degli utili destinati ad attività di interesse generale ex art. 1, commi 44-47, Legge n. 178/2020, che continua ad applicarsi in via autonoma.

4 Impatto sui soggetti non residenti

Per preservare l'equivalenza di carico tra soci italiani IRES e società UE/SEE non rientranti nella direttiva madre-figlia, viene ritoccato l'art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973 (e, dal 2027, l'art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 33/2025): la ritenuta ridotta dell'1,20% continua ad applicarsi solo se la partecipazione del socio estero è almeno pari al 5% del capitale o ha un valore fiscale di almeno 500mila euro. In assenza di tali requisiti, i dividendi verso soggetti esteri restano assoggettati alla ritenuta ordinaria del 26%, con un allineamento sostanziale al trattamento previsto per i soci italiani titolari di partecipazioni "non qualificate" secondo i nuovi parametri.

5 Persone fisiche non imprenditori

Nessuna modifica riguarda le persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell'esercizio d'impresa, per le quali permane la tassazione a titolo definitivo con ritenuta del 26% sull'ammontare del dividendo, indipendentemente dalla percentuale posseduta. Il nuovo assetto, dunque, segmenta il sistema: permane la flat tax sui dividendi "finanziari" delle persone fisiche, mentre per i soggetti d'impresa l'accesso all'esclusione diventa selettivo e legato alla dimensione della partecipazione, in chiave antielusiva e di ampliamento della base imponibile.



6 Sintesi del nuovo regime dei dividendi e delle plusvalenze a partire dal 2026

Profilo	Regola dal 2026	Soglia minima richiesta	Note operative
Dividendi soggetti Ires (art. 89 TUIR)	Esclusione dal reddito del 95% solo se partecipazione "significativa"	Almeno 5% del capitale oppure valore fiscale ≥ 500.000 euro	In mancanza dei requisiti, dividendi imponibili al 100% in capo al soggetto IRES.
Dividendi società di persone / PF	Esclusione parziale (60%, 50,28%, 41,86%)	Almeno 5% del capitale oppure valore fiscale ≥ 500.000 euro	Se la soglia non è rispettata, dividendi

imprenditori (art. 59 TUIR)	subordinata alle stesse soglie delle società di capitali		integralmente imponibili nel reddito d'impresa.
Plusvalenze e PEX (art. 87 TUIR)	Esenzione PEX ammessa solo se, oltre ai requisiti storici, è rispettata la soglia minima di partecipazione	Almeno 5% del capitale oppure valore fiscale ≥ 500.000 euro	Nuovo requisito applicabile alle sole partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026.
Enti non commerciali (regime generale)	Quadro sostanzialmente invariato rispetto al passato	Non si applicano le nuove soglie di cui agli artt. 59 e 89 TUIR	Rileva l'art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs. n. 344/2003 ; esclusioni "storiche" già in gran parte superate nella pratica.
Enti non commerciali ex Legge n. 178/2020 (commi 44-47)	Esclusione del 50% degli utili destinati ad attività di interesse generale	Nessun nuovo limite specifico introdotto dalla manovra	Regime speciale che continua ad applicarsi in via autonoma rispetto alle modifiche sui dividendi ordinari.
Soggetti non residenti UE/SEE (no madre-figlia)	Ritenuta ridotta dell'1,20% solo se partecipazione "significativa"	Almeno 5% del capitale oppure valore fiscale ≥ 500.000 euro	In difetto dei requisiti, si applica la ritenuta ordinaria (26% o aliquote convenzionali).

Persone fisiche non imprenditori	Nessuna modifica: tassazione con imposta sostitutiva del 26% sul dividendo	Nessuna soglia rilevante	Regime invariato, indipendente da percentuale o valore della partecipazione.
---	--	--------------------------	--

7 Nuove soglie e decorrenza

Le **nuove soglie del 5% o 500.000 euro per accedere a dividend exemption e PEX si applicano solo alle partecipazioni acquistate dal 1° gennaio 2026**, mentre le quote già in portafoglio al 31 dicembre 2025 restano "salve", con un meccanismo Fifo che tutela le stratificazioni pregresse.

Per i dividendi, dal 1° gennaio 2026 la parziale esenzione richiede che la partecipazione superi almeno uno dei due requisiti: quota minima del 5% del capitale o valore fiscale almeno pari a 500.000 euro, applicandosi alle distribuzioni deliberate da tale data anche su partecipazioni già possedute.

Per le plusvalenze PEX, invece, le nuove soglie non si applicano alle partecipazioni già acquistate entro il 31 dicembre 2025: l'obbligo di rispettare il 5% o i 500.000 euro riguarda solo strumenti finanziari acquisiti o sottoscritti dal 1° gennaio 2026.

Fifo e "datazione" delle partecipazioni

In presenza di pacchetti stratificati (acquisti ante e post 1° gennaio 2026), si adotta il criterio Fifo: in caso di cessione, si considerano vendute per prime le azioni acquistate per prime, cioè quelle con data anteriore al 2026, che mantengono il vecchio regime PEX.

Mantengono la "datazione" ante 2026 anche le azioni ricevute per effetto di fusioni, scissioni e concambi su partecipazioni già possedute al 31 dicembre 2025, così come le sottoscrizioni in aumento di capitale esercitate entro il diritto di opzione; le sottoscrizioni oltre opzione costituiranno invece nuovi acquisti 2026.

Implicazioni operative

Per le plusvalenze PEX, il fatto che le soglie si applichino alle partecipazioni cedute e non al pacchetto complessivo fa sì che la salvaguardia valga anche per cessioni sotto soglia estratte da partecipazioni globalmente sopra soglia, purché le azioni siano "datate" ante 2026.

In questa logica, non vi è convenienza fiscale a cedere entro il 2025 le partecipazioni già possedute che non raggiungono i nuovi requisiti; può invece essere opportuno anticipare al 2025 gli acquisti sotto soglia che si intende rivendere a PEX dopo 12 mesi.

	Novità
--	---------------

Nuove soglie	5% del capitale o valore fiscale ≥ 500.000 euro per dividendi esenti e plusvalenze PEX parzialmente esenti.
Dividendi	Soglie applicabili alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026, anche su partecipazioni già possedute.
Plusvalenze PEX	Soglie richieste solo per partecipazioni acquistate/sottoscritte dal 1° gennaio 2026; escluse quelle ante 2026.
Criterio Fifo	In caso di azioni stratificate, si considerano cedute per prime quelle acquistate in data meno recente (ante 2026).
Operazioni straordinarie	Partecipazioni ricevute da fusioni, scissioni, concambi e aumenti entro diritto di opzione ereditano la data ante 2026.
Cessioni da pacchetti sopra soglia	Le soglie guardano alle partecipazioni cedute; cessioni sotto soglia tratte da pacchetti ante 2026 restano salvaguardate.
Scelte di timing	Inutile anticipare al 2025 la cessione di partecipazioni già possedute; può convenire anticipare al 2025 nuovi acquisti sotto soglia.